



COBAS

Comitati di Base della Scuola
Sede Provinciale: V.le Monza, 160 – Milano
Tel. 02.27080806 – Fax 02.25707140
Internet: www.cobas-scuola-milano.org
e-mail: mail@cobas-scuola-milano.org
Segreteria telefonica: 02.25707142

I primi passi verso la definizione del **nuovo stato giuridico** dei docenti sono stati mossi nel giugno 2003 con i ddl Paolo Santulli (Forza Italia) e Angela Napoli (AN); il 29 09 04 i due ddl sono stati unificati.

Il nuovo ddl entra subito nel merito e già all'art. 1 recita: *“La Repubblica assicura lo sviluppo di carriera e la **retribuzione per merito**...”*.

Viene ribadita l'importanza della libertà di insegnamento ma i docenti, si sa, sono “troppo” liberi ed ecco allora che bisogna definire il *“rapporto tra funzione docente, compiti dell'**organo collegiale dei docenti e dirigenza scolastica**”* e bisogna determinare *“le modalità e gli strumenti per assicurare la **trasparenza delle attività rese nell'esercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti**”*. Ma se qualcuno riuscisse ancora a fare di testa sua? Ecco allora la *“**valutazione e verifica delle prestazioni**... ai fini della progressione economica e di carriera”* (art. 2).

Fine del docente unico

Art. 3: *“la professione docente si articola nei tre distinti livelli di docente **iniziale, docente ordinario e docente esperto**”*. Il docente esperto viene premiato perché gli compete anche la funzione di *“collaborazione con il dirigente”*. *“La collocazione in livelli è riconoscimento di **professionalità** maturata ed **opportunamente certificata** e non implica sovraordinazione gerarchica. All'interno di ciascun livello professionale è disposta la progressione economica automatica per anzianità, secondo **aumenti a cadenza biennale**”*.

*“Non è ammesso il passaggio da un livello al successivo prima di aver maturato un'**anzianità di almeno cinque anni** nel livello di appartenenza. L'**accesso ai livelli superiori** a quello iniziale è **programmato dal Ministro** dell'istruzione che determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascun di tali livelli”*.

Chi ha conseguito la laurea specialistica deve svolgere un **tirocinio** specifico ed *“è assunto con **contratto temporaneo di formazione e lavoro**”*.

Portfolio per tutti

Ricordate il concorsone? Bei tempi! Ora è *“disposta la **valutazione periodica** dell'attività docente per i livelli iniziale e ordinario, con cadenza **quadriennale**”*. Per fortuna *“la valutazione non ha carattere sanzionatorio”*, però *“le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente”*.

*“La **commissione permanente di valutazione** è presieduta da un ispettore regionale, dal dirigente della scuola, da due docenti esperti, da due genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche del secondo ciclo nonché da un rappresentante designato a livello regionale dall'organismo tecnico rappresentativo”*.

*“L'assunzione con contratto a tempo indeterminato al livello di docente iniziale avviene a seguito di **procedure concorsuali per soli titoli**, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio”.*

*“L'avanzamento dal livello di docente iniziale a quello di **docente ordinario** avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato dell'amministrazione regionale. Ai fini della selezione il direttore dei servizi generali e amministrativi provvede alla compilazione di graduatorie d'istituto degli aspiranti che tengano conto:*

- a) della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità;*
- b) di apposita **valutazione espressa dal dirigente** dell'istituzione scolastica o formativa;*
- c) dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati”.*

*“L'avanzamento dal livello di docente ordinario a quello di **docente esperto** avviene, a domanda, sul contingente di posti autorizzati, per ciascuna classe di abilitazione, dal competente ufficio scolastico regionale o dal competente assessorato regionale, mediante **formazione e concorso** volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali acquisiti dall'aspirante”.*

*L'art. 4 istituisce “la qualifica di **vicedirigente** a cui accedono ordinari ed esperti mediante concorso per titoli ed esami”. “La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza”. “La retribuzione è definita in sede di contratto nazionale”.*

Morte delle RSU

*Art. 6: “Al fine di garantire l'autonomia professionale, la responsabilità e la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale di istruzione e di formazione sono istituiti **organismi tecnici rappresentativi** della funzione docente, articolati in un organismo **nazionale** e in organismi **regionali**.*

*L'organismo tecnico rappresentativo nazionale provvede alla tenuta dell'**albo** e a stabilire i criteri per la **formazione** iniziale, per l'**abilitazione** e per il **tirocinio** nonché gli **standard** professionali dei docenti. Provvede, altresì, a redigere e a tenere aggiornato il **codice deontologico** e interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso. Nell'ambito di ogni organismo sono istituite distinte **commissioni disciplinari**”.*

*Art. 9 “Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla **contrattazione nazionale** e integrativa regionale, secondo criteri di **essenzialità** e di compatibilità con i principi fissati dalla presente legge. A tal fine è istituita l'area della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola”.*

*“Alla elezione della rappresentanza sindacale unitaria partecipa **esclusivamente il personale non docente** delle istituzioni scolastiche”.*

Ricordate che un tempo esisteva la contrattazione sindacale? Roba del passato...